

Spett. le A.D.S.I. - Associazione Dimore Storiche Italiane

Sede centrale - Via Cavour, 256 – 00184, Roma

Udine, 3 marzo 2020

Sulla sussistenza di forme di deduzione/detrazione delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e/o Società in favore di A.D.S.I. Risposta a quesito del 19 febbraio u.s.

* * *

0. PREMessa

La domanda si riferisce, evidentemente, all'attuale situazione giuridica, ma ritengo opportuno, fin d'ora, segnalare che, con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" - CTS), la materia è stata interessata da una rilevante **riforma**. Essa ha (profondamente) modificato le regole attualmente in vigore sulla deduzione/detrazione delle erogazioni liberali effettuate in favore di Enti non commerciali (come l'A.D.S.I.) ... o, meglio, le modificherà, dato che le norme fiscali contenute nel Codice del T.S. entreranno in vigore (tranne le eccezioni che riguardano specifiche tipologie di Enti: ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale) a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo alla effettiva operatività del Registro degli Enti del Terzo settore (RUNTS). E, siccome il Consiglio Nazionale del Terzo Settore prevede che il decreto attuativo del RUNTS sarà emanato il mese di settembre p.v., la decorrenza effettiva delle "nuove regole" non avverrà prima del 1° gennaio 2021 (e potrebbe slittare anche al 1° gennaio 2022).

Nel frattempo varrà la normativa attualmente in vigore.

* * *

I. La normativa attualmente in vigore.

a) Con l'**art. 14, co. 1 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35** (conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata introdotta, nel nostro Ordinamento tributario, una **specificata** disposizione, intesa a favorire le erogazioni liberali effettuate sia da persone fisiche che da società ed enti, in favore di **associazioni** e fondazioni riconosciute aventi per oggetto statutario *la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico*. Questo, per estratto, il testo:

«1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (...) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. *Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.*

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. *Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano espresse indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.*

5. *Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.*

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

(omissis)».

Pertanto: le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES (società, enti commerciali e non commerciali), possono **dedurre** – in sede di dichiarazione, dal loro reddito complessivo - le **erogazioni liberali** - in denaro o in natura - a favore di tali soggetti (nel caso, una Associazione riconosciuta) nel limite del 10% del reddito dichiarato, fino ad un massimo di 70.000 euro annui, MA a ben precise **condizioni**:

1) l'Associazione/Fondazione beneficiaria deve avere come oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui agli artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs 42/2004 (A) ed essere dotata di personalità giuridica (B), ma deve anche tenere **scritture contabili** atte a rappresentare, con completezza e analiticità, le operazioni poste in essere in ciascun periodo di gestione (cd. "esercizio": normalmente un anno, di solito "solare"), cioè il "libro giornale", accompagnato da un "mastro dei conti"; e deve redigere un Rendiconto o **Bilancio di esercizio** (C).

► Ritengo che l'A.D.S.I. – che certamente possiede i primi due requisiti, in quanto “Ente Morale” riconosciuto con DPR 26/11/90, senza scopo di lucro, avente come scopo statutario (art. 4) “*la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, contribuendo in tal modo alla tutela di un patrimonio culturale, la cui conservazione e conoscenza sono di interesse pubblico*” – tenga una regolare e completa contabilità (cronologica e sistematica) che si chiude con un Bilancio di esercizio; e rediga, a fine anno, un inventario e, quindi, possa essere destinataria dell’agevolazione in parola.

2) le erogazioni liberali in denaro devono essere “tracciate”, cioè devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (non, quindi, in contanti); quelle in natura devono essere “valorizzate”, a cura del donante, in base al loro “valore normale” (prezzo di mercato di beni della stessa specie o simili, determinato in base a listini, tariffari, perizie, eccetera) e “documentate” da una ricevuta (rilasciata dal beneficiario) che descriva analiticamente natura, tipologia, ecc. dei beni erogati (con l’indicazione dei relativi valori).

*

b) Oltre alla agevolazione specifica di cui alla lett. a), il T.U.II.RR. prevede, nell’**art. 15**, delle **detrazioni** (in termini di imposta) e, nell’**art. 100**, delle **deduzioni** (in termini di imponibile) che riguardano, in generale, le erogazioni liberali a favore di Enti che operano nel settore culturale (da intendersi, però, come si vedrà, in senso ampio).

1) L’art. 15, co. 1, lett. h) del T.U.II.RR. prevede che dall’imposta lorda delle persone fisiche e degli **Enti non commerciali** si può **detrarre** un importo pari al 19 per cento delle

«erogazioni liberali in denaro a favore (..) di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (oggi il riferimento va fatto al D.Lgs. 42/2004) (...), ivi comprese le erogazioni effettuate per (...) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse (...).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Mentre il citato D.L. 35/2005, riguarda tutte le erogazioni volte a sostenere l'attività istituzionale degli enti *ivi* indicati, la riportata (per estratto) disposizione del T.U.II.RR. prevede la detraibilità, nella misura del 19%, degli oneri sostenuti (solo) dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per sostenere economicamente **specifiche iniziative** nel settore culturale; e richiede una serie di **requisiti** molto rigorosi e non sempre facili da rinvenire (tutti insieme); e cioè che

- **l'associazione beneficiaria** svolga o promuova attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; o organizzi e realizzi attività culturali;
- **gli oneri** siano sostenuti sulla base di una apposita convenzione (tra soggetto erogante e associazione beneficiaria che attua l'iniziativa culturale) per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004; oppure per l'organizzazione, in Italia o all'estero, di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale (..), di ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, *ivi* compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali; e, soprattutto (aspetto da non trascurare) che
- **le** (anzidette) **iniziative culturali** siano state previamente autorizzate - compreso il preventivo di spesa - dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

► Nel caso in cui l'A.D.S.I. organizzasse manifestazioni culturali corrispondenti a quelle elencate nella norma e autorizzate dal MIBACT, le persone fisiche e/o gli enti non commerciali che effettuino erogazioni direttamente connesse con le predette manifestazioni potrebbero valersi della detrazione del 19% (in sede di dichiarazione) rispettivamente ai fini IRPEF o IRES, anche se la legge – con le sue tante "condizioni" – risulta piuttosto "restrittiva"... a differenza – va detto – della Agenzia delle Entrate che, nei pochi interventi in cui si è pronunciata sulla agevolazione in parola, ha dato alla misura di favore di cui all'art. 15, co. 1. lett. h) del T.U.II.RR. una interpretazione piuttosto – anzi, molto – **ampia**. Con le Risoluzioni 42/2005, 133/2007 e 89/2017, infatti, ha ritenuto applicabile l'agevolazione in parola alle erogazioni liberali effettuate a favore di **Parrocchie** - legalmente riconosciute - al fine di sostenere economicamente la realizzazione di restauri, manutenzioni e opere di protezione di beni mobili e immobili (chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali) sottoposti al regime vincolistico previsto dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) **anche se** la tutela e la protezione di detti beni non rientrava tra le finalità istituzionali di tali Enti.

L'interpretazione "larga" data dall'Agenzia delle Entrate alla predetta disposizione (ancorchè agevolativa) induce a ritenere che anche A.D.S.I. possa beneficiarne, dal momento che la tutela dei beni di cui al D.Lgs. 42/2004 rappresenta la sua finalità istituzionale primaria; semprechè sussistano (va ribadito) anche tutte le altre condizioni richieste dalla norma (non facili da riscontrare tutte insieme).

*

2) L'art. 100, comma 2 lett. f) del T.U.II.RR. riproduce, per le **Società** e gli **Enti commerciali**, quanto previsto dall'art. 15, co. 1, lett. h) per le persone fisiche e gli enti non commerciali; e stabilisce la **deducibilità integrale** delle erogazioni effettuate a fronte di specifiche iniziative di carattere culturale: valga, in proposito, quanto scritto sopra.

*

3) L'art. 100, co. 2, lett. m) del T.U.II.RR. prevede, inoltre, la deducibilità integrale, dal reddito complessivo delle **Società** e degli **Enti commerciali**, delle
«erogazioni liberali in denaro a favore (..) di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali (...). Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente (...) i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina (...) le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate (...)».
Il **Ministro per i Beni e le Attività Culturali** ha individuato i soggetti beneficiari delle erogazioni e le modalità per la fruizione dell'agevolazione in parola con **Decreto** del **3.10.2002**, il cui **art. 1** prevede che:

*«1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali (...) e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti – fra altri, che qui non interessano –
f) aventi personalità giuridica pubblica o privata, che (...) abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale».*

► Ritengo che anche questa agevolazione **possa** trovare applicazione - sia pure nel rispetto delle molte condizioni previste dalla legge - per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di A.D.S.I. Essa, infatti, possiede i requisiti indicati al comma 1 dell'art. 1 del D.M. del 2002 (assenza di scopo di lucro e svolgimento di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali) e, quanto alle specifiche

tipologie di soggetti elencati tassativamente dallo stesso articolo, dovrebbe potersi ricondurre tra quelli indicati alla **lett. f)** sopra riportata: in quanto beneficiaria, di anno in anno, del contributo del 5 per mille, potendo essere considerato, quest'ultimo, un "*ausilio finanziario direttamente previsto da disposizioni di legge statale*". Oltre al contributo stabile del 5 per mille, A.D.S.I. è, inoltre, di volta in volta, destinataria anche di finanziamenti di provenienza regionale: nel 2019, per esempio, il progetto "Viaggio nelle dimore storiche piemontesi" è stato sostenuto con il contributo della Regione Piemonte, sulla base, si deve ritenere, della L. Regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico". La quale prevede che la Giunta regionale e il Consiglio regionale possano concedere contributi a soggetti terzi, pubblici o privati, per l'organizzazione e la partecipazione a mostre, convegni, congressi e altre manifestazioni culturali di interesse per la collettività regionale (cfr., al proposito, anche la Risoluzione, n. 124 del 3.4.2008 con cui l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l'agevolazione in parola con riferimento alle erogazioni effettuate nei confronti di un'Associazione impegnata nel settore culturale che - in quanto destinataria di ausili finanziari erogati dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base di una legge della Provincia Autonoma di Trento che l'A.E. riteneva essere equiparabili a quelli erogati in base a legge regionale - doveva ritenersi ricompresa tra i soggetti indicati alla lett. f) dell'art. 1 del D.M. 3.10.2002 citato).

Come quella prevista dal D.L. 35/2005, anche questa agevolazione è applicabile alle erogazioni volte a sostenere l'attività istituzionale, in generale, degli enti indicati e non specifiche iniziative [come, invece, accade per l'art. 15, co. 1, lett. h) del T.U.II.RR. per le persone fisiche e gli enti non commerciali; e per l'art. 100, co. 2, lett. f) del T.U.II.RR. per le società e gli enti commerciali].

*

c) Sottolineo, infine, che tutte le agevolazioni fiscali citate sono **alternative** fra di loro, per cui il soggetto che intenda beneficiarne, laddove l'erogazione liberale sia suscettibile di rientrare in più di una disposizione agevolativa, non potrà cumularle, ma dovrà scegliere quale applicare (cfr. art. 14, co. 6, D.L. 35/2005; R.M. n. 249/E del 17 giugno 2008).

* * *

II. La disciplina che si applicherà quando verrà concretamente attuata la (nuova) normativa desumibile dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, disciplina, **all'art. 83**, le nuove (*rectius* future) modalità di detrazione/deduzione delle erogazioni liberali nei confronti degli enti del Terzo settore.

Esso stabilisce

- al comma 1°, la detraibilità dall'imposta lorda per le (sole) persone fisiche di un importo pari al **30 per cento** dell'erogazione liberale in denaro (tramite metodi di pagamento "tracciabili": vd. sopra) o in natura a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali; con un limite, in ciascun periodo d'imposta, di **30.000 euro**;

- al comma 2°, la deducibilità per tutti i contribuenti (siano essi persone fisiche, enti o società) delle liberalità in denaro o in natura a favore di Enti del Terzo settore non commerciali, nella misura massima del **10 per cento** del reddito complessivo dichiarato.

Al comma 4° viene, poi, precisato, che i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dell'art. 83 non possono cumulare le due agevolazioni né tra di loro né con altre agevolazioni previste – per le medesime erogazioni – da altre disposizioni di legge (con ciò ribadendo quanto già attualmente previsto).

Prima della effettiva entrata in vigore della normativa appena indicata, potrebbero intervenire dei "correttivi" per modificarla, ma si può affermare che dall'attuale "normativa quadro" si deduce che la futura disciplina della materia dovrebbe essere diversa da quella attualmente vigente, dato che

- la detraibilità sarà del 30% dell'importo/valore erogato e riguarderà solo le persone fisiche; mentre
- la deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato potrà essere fatta valere da qualsiasi contribuente; verrà eliminato il tetto massimo di 70.000 euro/anno ed introdotta la possibilità di "riportare in avanti" (nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto) l'eventuale "eccedenza" non deducibile nell'anno in cui l'erogazione liberale è avvenuta; e

- quanto ai destinatari della erogazione, essi dovranno essere Enti del Terzo Settore di natura **non commerciale**, per ciò stesso escludendo dal campo di applicazione di questa agevolazione tutti gli enti non commerciali che decideranno (come è in loro facoltà) di **non** iscriversi al RUNTS e, quindi, di non diventare Enti del Terzo settore; e, ovviamente, gli Enti che vi si iscriveranno come Enti sì del Terzo settore ma commerciali.

La disciplina attualmente in vigore (indicata *sub* l) sarà, comunque, applicabile fino al momento in cui l'intero impianto della nuova legislazione non sarà attuato (non prima del 2021, come visto sopra). Da quella data, la disciplina agevolativa **specificata** - prevista (attualmente) dal **D.L. 35/2005** - sarà **abrogata** (cfr. art. 102, co. 2 del CTS), mentre resteranno in vigore le detrazioni/deduzioni previste all'interno dal T.U.II.RR. [artt. 15, lett. h) e 100, co. 2, lett. f) ed m)], sempreché sussistano le condizioni *ivi* indicate (e richiamate sopra).

Se A.D.S.I. dovesse, pertanto, decidere di **non** diventare un Ente del terzo settore e di non iscriversi, dunque, al RUNTS, le erogazioni liberali che verranno effettuate in suo favore (da persone fisiche, enti e società), dopo che sarà divenuto operativo il RUNTS, non godranno più di quella specifica forma di agevolazione fiscale prevista (attualmente) dal D.L. 35/2005; resterà, però, la possibilità di valersi delle

detrazioni/deduzioni previste dagli artt. 15, co. 1, lett. h) e dall'art. 100, co. 2, lett. f) ed m) del T.U.II.RR., purché - ovviamente - ne sussistano le specifiche condizioni (cfr. *sub l*).

* * *

III. In conclusione, si ritiene utile riportare, qui sotto, uno schema di sintesi di quanto emerso:

Disciplina attuale

	Persone fisiche ed Enti non commerciali	Società ed Enti commerciali
Deducibilità	Art. 14, D.L. 35/2005: Nei limiti del 10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro/annui	
		<ul style="list-style-type: none"> • Art. 100, co. 2, lett. f) T.U.II.RR.: integrale delle erogazioni effettuate per sostenere specifiche iniziative culturali previamente autorizzate dal MiBACT; • Art. 100, co. 2, lett. m) T.U.II.RR.: integrale per erogazioni liberali effettuate per sostenere l'attività istituzionale dell'ente.
Detraibilità	Art. 15, co. 1, lett. h) T.U.II.RR.: nella misura del 19% delle erogazioni effettuate per sostenere specifiche iniziative culturali previamente autorizzate dal MiBACT	

Disciplina futura

	Persone fisiche ed Enti non commerciali	Società ed Enti commerciali
Deducibilità	Art. 83, co. 2, D.Lgs. 117/2017: nel limite del 10% del reddito complessivo, delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di ETS non commerciali	
		<ul style="list-style-type: none"> • Art. 100, co. 2, lett. f) T.U.II.RR.: integrale delle erogazioni effettuate per sostenere specifiche iniziative previamente autorizzate dal MiBACT; • Art. 100, co. 2, lett. m) T.U.II.RR.: integrale delle erogazioni liberali effettuate per sostenere l'attività istituzionale dell'ente.
Detraibilità	<ul style="list-style-type: none"> • solo persone fisiche: Art. 83, co. 1, D.Lgs. 117/2017: del 30% delle erogazioni liberali effettuate in favore di ETS non commerciali; • persone fisiche ed enti non commerciali: Art. 15, co. 1, lett. h) T.U.II.RR.: nella misura del 19% delle erogazioni effettuate per sostenere specifiche iniziative culturali 	

* * *

Quello appena indicato è il mio (meditato) PARERE, peraltro elaborato con la collaborazione dell'avv. Gloria Casagrande (del mio Studio), che si è specializzata nello specifico settore.

Devo, peraltro, segnalare che ci troviamo di fronte ad una legislazione poco chiara, ad una prassi amministrativa scarsa (e non sempre "in linea" con disposizioni che sono pur sempre agevolative) e ad una giurisprudenza (sia di merito che, soprattutto, di legittimità) pressoché assente.

Suggerisco, pertanto, a codesta Associazione di presentare – trattandosi di organizzazione a livello nazionale – una "*istanza di interpello*" (o una "*richiesta di consulenza giuridica*") alla Agenzia delle Entrate che descriva, in dettaglio, "il caso" e proponga una soluzione che si riporti a quanto sopra indicato: al fine di ottenere una risposta che – auspicabilmente – confermi la lettura che qui è stata

data delle norme citate. E ciò per consentire ai contribuenti interessati di utilizzare pienamente le agevolazioni (senza fermarsi, per prudenza, di fronte a dubbi interpretativi), evitando, nel contempo, di fruire di agevolazioni che l'A. Entrate, con la sua interpretazione, ritiene non praticabili.

Il mio Studio resta a disposizione per quanto possa interessare codesta Associazione, sia per predisporre il testo dell'eventuale "interpello" o della "consulenza giuridica" che si ritenesse opportuno presentare/richiedere all'Agenzia delle Entrate (per avere conferma della interpretazione delle regole attuali), sia per coadiuvare codesta Associazione nella (ormai relativamente vicina) fase di passaggio dalla vecchia legislazione al nuovo regime del "Terzo settore", senza trascurare che il delicato comparto potrebbe essere oggetto di nuovi (ed al momento imprevedibili) interventi legislativi.

Si ringrazia per la fiducia e si porgono cordiali saluti.

Roberto Lunelli